



Comune di Manfredonia



Comune di Monte Sant'Angelo



Comune di Mattinata



Comune di Zapponeta

**AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
MANFREDONIA MONTE SANT'ANGELO MATTINATA ZAPPONETA
ASL FG – DISTRETTO DI MANFREDONIA**

Via San Lorenzo, n. 47 – tel. e fax 0884/538026

tel. 0884/519630 - 0884/519694

ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it

REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 22/09/2014

Art.1

Definizione dell'Affido Familiare

L'affido familiare è un servizio volto a favorire l'accoglienza di un minore, temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare, allo scopo di assicurargli il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'affido si realizza nell'interesse precipuo del minore e si prefigge il mantenimento dei vincoli affettivi e relazionali con la famiglia di origine.

Art.2

Gestione e Competenze

L'affido familiare è gestito dall'Equipe Integrata Territoriale del Servizio Affidamento/Adozione *come da protocollo d'intesa sottoscritto tra Ambito di Manfredonia e ASL FG, il 07.11.2013.*

L'affido familiare può essere consensuale o giudiziale:

- a) **Consensuale:** in questo caso l'affidamento familiare è proposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o del tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) e disposto dai Servizi Sociali.
Compete al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rendere esecutivo il provvedimento per una durata massima di 24 mesi;
- b) **Giudiziale:** tale affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni e si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. Infatti qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando l'Ente Locale a provvedere all'affidamento.

Art.3

Beneficiari

Beneficiari del servizio di Affidamento Familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, che si trovano in situazioni di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni.

Art.4

Tipologie dell’Affido Familiare

L’Affidamento familiare può essere :

Affidamento residenziale eterofamiliare : consiste nell’accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d’origine temporaneamente in difficoltà;

Affidamento residenziale intrafamiliare : consiste nell’accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado.

Tale forma di affido non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto la disponibilità e l’aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un’espressione naturale di solidarietà, oltre che un obbligo ai sensi dell’art.433 del Cod.Civ.

Qualora l’affido intra familiare si protragga oltre 6 mesi e/o occorra limitare la potestà dei genitori va segnalato al Pubblico Ministero Minorile.

Affidamento part-time: si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana (diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, per le vacanze);

Richiede prossimità territoriale, regolarità ovvero previsione dei tempi e luoghi stabiliti ed organizzati in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia.

Altre forme di Affidamento Familiare “sperimentale” possono essere:

- Affidamento familiare di neonati e bambini piccoli;
- Affidamento familiare dei minori diversamente abili;
- Affidamento degli ultradiciottenni;
- Affidamento di minori in situazioni di emergenza;
- Affidamento di madri sole con bambini;
- Affidamento di minori stranieri anche non accompagnati;

Art.5

Durata

L’affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i ventiquattro mesi, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore.

L'affido familiare cessa , con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore.

Art. 6 **Affidatari**

Possono essere affidatari:

- un nucleo familiare, preferibilmente con figli minori
- persone singole;
- una coppia;
- parenti

L'affidatario deve aver raggiunto comunque la maggiore età.

Possono essere affidatarie anche "reti di famiglie"

La disponibilità all'affido può essere raccolta direttamente dal Servizio integrato, dal front-office del Segretariato Sociale professionale dei singoli Comuni, dai Servizi Sociali Territoriali, dalle Associazioni del Terzo Settore, dal Tribunale per i Minorenni.

Spetta al Servizio Integrato Affido e Adozione avviare un percorso di conoscenza e valutazione degli aspiranti affidatari, i quali se ritenuti idonei verranno considerati disponibili e i loro nominativi inseriti all'interno di una banca dati tenuta dal Servizio stesso.

Art. 7 **Compiti del Servizio Integrato Affido e Adozione**

Il Servizio Integrato Affido e Adozione si occupa dell'affido familiare nell'intero territorio dell'Ambito lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assistenziali dei Comuni, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie.

Il Servizio ha sede presso l'Ufficio di Piano, sito in via S. Lorenzo, 47 – Manfredonia.

Il Servizio Integrato Affido e Adozione svolge i seguenti compiti:

- la promozione e la sensibilizzazione della comunità all'affidamento familiare;
- l'orientamento e la valutazione delle famiglie candidate all'affido, finalizzata alla selezione delle stesse secondo criteri di approfondimento sociale e psicologico;
- la creazione e la gestione dell'anagrafe degli affidatari a livello di Ambito;
- l'elaborazione e la gestione del progetto di intervento nei confronti della famiglia di origine e del minore e per il quale il Servizio Sociale di base ha proposto l'affido;
- l'abbinamento minore/famiglia affidataria;
- l'elaborazione del "contratto" di affido nel quale vengono definiti gli impegni che si assumono i servizi e le famiglie di origine e affidataria;
- il monitoraggio e la verifica del progetto di affidamento con relazioni psico-sociali di aggiornamento;
- l'aggiornamento e la supervisione degli operatori;

- l'individuazione di indicatori di qualità degli interventi e di strumenti omogenei di monitoraggio dell'esperienza e del servizio;
- la cura delle informazioni (sito web, opuscoli, ecc) e la gestione della banca dati al fine di garantire la raccolta, la sintesi e l'invio alle amministrazioni provinciali e regionale dei dati aggregati derivanti dalle informazioni acquisite a livello territoriale.

Art.8

Compiti dei Servizi Territoriali

E' compito dei Servizi Sociali Territoriali realizzare prioritariamente ogni ragionevole sforzo affinché la famiglia che si trovi in condizione di incapacità o impossibilità di svolgere adeguatamente i compiti di cura, educazione e istruzione dei propri figli minori sia destinataria di interventi monetari-domiciliari e di sostegno psico-sociale finalizzati al superamento delle difficoltà.

I Servizi Sociali Territoriali segnalano al Servizio Integrato Affidamento e Adozione il caso di possibile affidamento con relazione dettagliata relativa a :

- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia;
- i motivi che hanno determinato la proposta di affidamento e la presumibile durata di questo;
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni;

I Servizi Territoriali seguono la famiglia di origine del minore per tutta la durata dell'affidamento collaborando con il servizio integrato nelle verifiche periodiche relative al progetto e valutando le condizioni che consentiranno il rientro del minore in famiglia.

I Servizi Territoriali invianti compresi i servizi specialistici che hanno in carico i genitori in difficoltà (DSM, Dipendenze patologiche, ecc.) rimangono i referenti per la presa in carico della famiglia di origine.

Art. 9

Associazioni e Reti di Famiglie Affidatarie

L'Ambito Sociale di Manfredonia riconosce le Associazioni, impegnate a vario titolo a favore dei minori e delle famiglie, e le Reti di Famiglie Affidatarie quali interlocutori privilegiati per la qualificazione e la promozione dell'affido.

Le Associazioni e le Reti di Famiglie Affidatarie svolgono, in collaborazione con il Servizio Integrato Affidamento e Adozione attività:

- di programmazione e gestione delle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del servizio affido;
- di preparazione delle famiglie disponibili all'affido rispetto ai problemi dei minori, ai rapporti con la famiglia di origine e alla collaborazione con le altre famiglie affidatarie;
- di affiancamento e sostegno alle famiglie affidatarie;
- di sviluppo e di una maggiore diffusione della cultura solidaristica e dell'accoglienza.

Art. 10

Impegni e diritti della famiglia di origine

All'atto di ingresso del minore nella famiglia affidataria, (se trattasi di affido consensuale) il Servizio Integrato richiede alla famiglia di origine un impegno scritto su appositi moduli, concernente i rapporti con la famiglia affidataria e con gli operatori, nel rispetto del provvedimento di affido.

Gli affidanti si impegnano a concordare con gli operatori le modalità, gli orari, la durata degli incontri con il minore nel rispetto delle sue esigenze e della famiglia affidataria, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

La famiglia di origine ha diritto a ricevere le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell'autorità affidante.

Alla famiglia di origine è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psicologico e **sociale** dei Servizi Territoriali e ogni altro intervento finalizzato a rimuovere le cause che hanno determinato l'affido.

Agli affidanti è garantito il ritorno del minore in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Art. 11

Impegni e diritti della famiglia affidataria

La famiglia affidataria si impegna ad accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (se consensuale) o ad osservare le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio Affido).

La famiglia affidataria si impegna a suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, salvo diverse disposizioni dell'autorità affidante.

Gli affidatari si impegnano inoltre a:

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- Partecipare a momenti di informazione, sostegno psicologico e sociale, di formazione e collegamento con altre famiglie affidatarie (in particolare si impegna a partecipare agli incontri di gruppo delle famiglie affidatarie organizzati dall'equipe integrata per l'affidamento familiare);
- Mantenere costanti rapporti con gli operatori che seguono l'affido, informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e a concordare le scelte da adottare per la buona riuscita dell'affidamento.

Gli affidatari hanno diritto ad essere informati sulla finalità dell'affidamento e ad essere coinvolti nelle fasi del progetto.

Gli affidatari hanno diritto a partecipare alle decisioni dei Servizi in merito all'educazione e al trattamento del minore. A questi è garantito l'affiancamento e il supporto psicologico e sociale, durante tutto il percorso dell'affido, necessari a consentirne il positivo andamento.

Art. 12

Sostegno economico

La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo spese fisso mensile, indipendentemente dal reddito, al fine di riconoscere la natura di “servizio” dell’opera dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell’affidamento.

L’ammontare del contributo è subordinato al progetto individuale predisposto dal Servizio Integrato e sarà determinato in relazione alla tipologia di affidamento che si intende realizzare, tenuto conto dei parametri indicati nelle Linee Guida Regionali.

Inoltre, nei limiti della disponibilità finanziaria, agli affidatari vengono riconosciuti dei contributi straordinari a titolo di rimborso delle spese sostenute per bisogni specifici e/o interventi specialistici attuati a favore del minore.

Il sostegno economico non è previsto se trattasi di affido intra familiare a parenti tenuti agli alimenti in base all’art. 433 del Cod. Civ. e in grado di provvedervi.

Art. 13

Assicurazione

All’atto dell’ingresso del minore nella famiglia affidataria, **l’Ambito Territoriale Sociale** concede alla famiglia affidataria un contributo aggiuntivo finalizzato alla stipula di un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono o che il minore provochi a persone e cose.

Art.14

Conclusione dell’Affidamento Familiare

L’affido familiare si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, **valutato l’interesse del minore**, quando sia venuta meno, all’interno della famiglia di origine, la situazione di difficoltà che lo ha determinato o quando la prosecuzione dell’affido possa essere di pregiudizio al minore.

L’affidamento pertanto non cessa automaticamente allo scadere del termine indicato nel provvedimento con il quale si disponeva l’affido, poiché è richiesta una apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell’interesse del minore.

La conclusione del percorso di affido, per le implicazioni affettive e relazionali che tale decisione ha per il minore, la sua famiglia e gli affidatari, dovrà essere caratterizzata dalla gradualità tanto del reinserimento del minore nella sua famiglia di origine quanto del suo allontanamento dalla famiglia affidataria.